



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXIV - n. 41

Publicato sul sito www.agcm.it
27 ottobre 2014

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A407C - CONTO TV/SKY ITALIA	
<i>Provvedimento n. 25122</i>	5
I785 - GARA CONSIP SERVIZI DI PULIZIA NELLE SCUOLE	
<i>Provvedimento n. 25125</i>	7
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	14
C11959 - CARREFOUR/53 PUNTI VENDITA BILLA	
<i>Provvedimento n. 25113</i>	14
C11964 - FONDO STRATEGICO ITALIANO/SHANGHAI ELECTRIC GROUP-ANSALDO ENERGIA	
<i>Provvedimento n. 25123</i>	20
C11965 - S.G.I./32 PUNTI VENDITA BILLA	
<i>Provvedimento n. 25124</i>	25
C11957 - EMMELIBRI-EFFE 2005 GRUPPO FELTRINELLI/NEWCO	
<i>Provvedimento n. 25142</i>	31
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	39
AS1152 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DI TERMINAZIONE VOCALE SU RETE MOBILE DELL'OPERATORE H3G	
VARIE	41
CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI RATING DI LEGALITÀ	
<i>Provvedimento n. 25121</i>	41

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A407C - CONTO TV/SKY ITALIA

Provvedimento n. 25122

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 ottobre 2014;

SENTITO il Relatore Dott. Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modifiche;

VISTO l'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE (già articolo 82 del Trattato CE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la propria delibera del 2 ottobre 2008, con la quale era stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, un'istruttoria nei confronti della società Sky Italia S.r.l. per accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'articolo 82 del Trattato CE (ora articolo 102 TFUE), consistenti in condotte discriminatorie nella fornitura di servizi di accesso alla piattaforma satellitare, idonee a limitare lo sviluppo della concorrenza del mercato italiano della pay-TV;

VISTA la comunicazione del 22 gennaio 2010, con la quale la società Sky Italia S.r.l. ha presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, illustrati nell'apposito *“Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90”*;

VISTI tutti gli atti del procedimento e, in particolare, il proprio provvedimento del 7 luglio 2010, n. 21316, con il quale è stato deliberato di chiudere il procedimento A407, accogliendo gli impegni presentati dalla società Sky Italia S.r.l.;

VISTA la sentenza del TAR del Lazio, Sezione I, del 9 maggio 2011, n. 3964, con la quale è stato annullato il suddetto provvedimento ed è stato disposto che *“l'Autorità, pertanto, nell'esecuzione della presente sentenza è tenuta a riprendere il procedimento, nel pieno esercizio del potere ad essa attribuito dalla legge, dal momento in cui lo stesso è stato illegittimamente interrotto”*;

VISTO il proprio ricorso in appello avverso la suddetta sentenza, ritualmente notificato, depositato al Consiglio di Stato in data 3 ottobre 2011, assegnato alla VI Sezione e rubricato R.G. 7705/2011;

VISTA la propria delibera del 31 luglio 2013 con la quale, in esecuzione dell'ordine del giudice amministrativo, è stata disposta la riapertura del procedimento istruttorio, fatte salve le determinazioni del Consiglio di Stato in esito al ricorso proposto, ed è stato fissato il termine di conclusione del procedimento al 31 maggio 2014;

VISTA la propria delibera del 20 maggio 2014 con la quale è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 dicembre 2014, stante la pendenza del giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 4773 del 22 settembre 2014 che ha integralmente riformato la sentenza del TAR del Lazio, Sezione I, del 9 maggio 2011, n. 3964, respingendo il ricorso di primo grado e confermando la piena legittimità del provvedimento 7 luglio 2010, n. 21316, con il quale è stato deliberato di chiudere il procedimento A407 accogliendo gli impegni presentati dalla società Sky Italia S.r.l.;

RITENUTO che a seguito della riforma della sentenza TAR del Lazio, Sezione I, del 9 maggio 2011, n. 3964 – che aveva ordinato la riapertura del procedimento istruttorio – e della confermata legittimità del provvedimento conclusivo del procedimento A407, è venuto meno il presupposto della delibera del 31 luglio 2013 con la quale era stata disposta la riapertura del procedimento istruttorio;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

I785 - GARA CONSIP SERVIZI DI PULIZIA NELLE SCUOLE*Provvedimento n. 25125*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 ottobre 2014;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del TFUE;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. In data 11 luglio 2012 Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione (di seguito anche "gara Consip").

2. In 8 dei 10 lotti aggiudicati sono risultati vincitori il CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società cooperativa, in ATI con EXITone e Kuadra (di seguito ATI 1), e la società Manutencoop Facility Management S.p.A.. Gli elementi che emergono dall'analisi dello svolgimento delle procedure, inducono a ritenere - per le ragioni di seguito illustrate - che tale risultato possa essere attribuibile ad un coordinamento delle società partecipanti, in violazione della normativa a tutela della concorrenza.

II. LE PARTI

3. Il CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società cooperativa (di seguito CNS) è una società cooperativa senza finalità di lucro, con sede legale in Bologna, Via della Cooperazione n. 3, costituita nel 1977 e aderente alla Lega Nazionale delle Cooperative. Il consorzio i) acquisisce appalti e commesse di lavoro, stipulando i contratti con le committenze, pubbliche e private, ii) garantisce la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali tramite la struttura, le attrezzature ed il personale delle associate alle quali affida in esecuzione il lavoro; iii) fornisce supporto alle associate per il miglioramento dei livelli di qualità dei servizi e dell'organizzazione aziendale. Gli ambiti merceologici in cui opera sono: *facility management*, energia, ecologia, pulizie, ristorazione, logistica, servizi museali e gestioni varie (prestazioni collegate alla gestione degli interventi biomedicali e ai servizi assistenziali). Ad oggi il CNS conta 209 associate dislocate sull'intero territorio nazionale.

4. Manutencoop Facility Management S.p.A. (di seguito, MFM) è una società, con sede legale in Zola Predosa (Bologna) - Via Ubaldo Poli 4, attiva nel settore dell'integrated *facility management* e in particolare nella gestione e nell'erogazione di servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio ed a supporto dell'attività sanitaria. MFM aderisce al consorzio CNS.

MFM fa parte del gruppo Manutencoop guidato dalla società Manutencoop Società Cooperativa (di seguito, MSC). MSC, a sua volta, è una società partecipata da oltre 700 soci lavoratori e oltre 700 soci sovventori. Sulla base delle rilevanti disposizioni normative con riferimento ai soci lavoratori nonché delle disposizioni statutarie in relazione ai soci sovventori, nessuno dei soci può esercitare il controllo di MSC. Il gruppo Manutencoop è attivo nei settori dell'Integrated Facility Management, nella prestazione di servizi ambientali e nelle attività di vendita immobiliare.

5. EXITone S.p.A. è un'azienda, con sede legale in Roma, Via Bissolati 20, attiva nella gestione patrimoni immobiliari, gestione di servizi alla sanità, gestione sistemi energetici, gestione ambientale. EXITone fa parte del gruppo STI, attivo nello sviluppo di modelli di Asset Management orientati alla gestione ed alla valorizzazione del territorio, del costruito e dell'ambiente, nonché ad attività di Project Management in ambito sanitario e di valorizzazione dell'asset ospedaliero.

Il gruppo STI è composto dalla Holding Industriale, STI S.p.A., e dalle società controllate operanti nel settore del management (EXITone S.p.A., Poliedra Sanità S.p.A., Poliedra Ingegneria Clinica S.r.l., Gestione Integrata S.r.l., GEFIntermediazioni S.r.l., IdeaRE S.p.A.) e nel settore dell'investment (ITS S.r.l.).

6. Kuadra S.p.A. (di seguito Kuadra) è una società, con sede legale in Genova, Corso Torino 1/10, che svolge attività nel settore dei servizi di pulizia di immobili civili, industriali e commerciali, sia pubblici che privati. Il 68,3% del capitale di Kuadra è detenuto da Esperia S.p.A., mentre le restanti quote sono suddivise tra Impresa Isolabella S.r.l. (22,55%), Telekna S.r.l. (2,86%) e una persona fisica (1,17%).

III. IL DISEGNO DELLA PROCEDURA DI GARA

7. La gara Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia nelle scuole è suddivisa in 13 lotti, definiti con un criterio geografico. L'importo totale della base d'asta ammonta a circa 1,63 miliardi di euro, per un periodo di due anni, rinnovabili per un altro anno. Il valore approssimativo di ciascun lotto è mediamente intorno ai 100 milioni di euro, ma raggiunge, per i lotti 4 e 11, un importo pari a quasi 200 milioni di euro, come rappresentato nella seguente Tabella.

Tabella 1

Lotto	Valore	Area di riferimento
1	110,6 mln	Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria
2	95,2 mln	Emilia Romagna
3	83,8 mln	Toscana
4	192,2 mln	Sardegna e Lazio
5	95,1 mln	Lazio
6	196,8 mln	Campania
7	91,2 mln	Campania
8	105 mln	Lombardia e Trentino
9	93,8 mln	Friuli Venezia Giulia e Veneto
10	112,5 mln	Umbria, Marche, Abruzzo e Molise
11	194,3 mln	Puglia
12	89,8 mln	Calabria e Basilicata
13	172,3 mln	Sicilia

8. L'aggiudicatario di ciascun lotto stipula una Convenzione per l'affidamento dei servizi di pulizia e, qualora richiesti, di ausiliario, ripristino della funzionalità degli immobili, giardinaggio e disinfestazione presso le scuole e le amministrazioni beneficiarie di tali servizi. Al verificarsi di alcune condizioni specificate nella documentazione di gara, inoltre, il fornitore ha l'obbligo di fornire ulteriori servizi, fino a concorrenza degli ulteriori importi previsti, in aggiunta all'importo massimo di base, per ciascun lotto. L'ammontare di tali ulteriori importi varia dai 16 ai 39 milioni di euro.

9. A ciascun concorrente che risulti primo in graduatoria provvisoria per più lotti, potranno essere aggiudicati al massimo tre lotti, da selezionare sulla base di un criterio di rilevanza economica¹.

10. Il criterio di aggiudicazione adottato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, le offerte si articolano in offerta tecnica e offerta economica. Il punteggio massimo associato all'offerta tecnica è di 60 punti, mentre il punteggio massimo conseguibile tramite l'offerta economica ammonta a 40 punti. Il punteggio dell'offerta economica dipende dall'entità dei ribassi offerti dai partecipanti sull'importo a base d'asta.

11. Il valore posto come base d'asta è stato ottenuto a partire dal costo del personale interno delle scuole che, in precedenza, svolgeva il medesimo servizio, ma che successivamente non è stato riconfermato dalle strutture (le quali hanno pertanto dovuto affidare il servizio a soggetti terzi).

12. Per ciascuna voce di prezzo, tali sconti vengono convertiti in un punteggio economico per mezzo di una formula matematica. La suddetta formula è tale per cui il punteggio economico generato dipende anche dallo sconto medio e dallo sconto massimo offerto per la voce di prezzo in esame².

¹ Tale limite di tre lotti può essere derogato in alcune ipotesi: si tratta, ad esempio, del caso in cui il concorrente che si sia già aggiudicato tre lotti (individuati con il criterio della rilevanza economica), in relazione a ulteriori lotti sia l'unico a presentare un'offerta o comunque a essere presente nella graduatoria provvisoria, o sia l'unico a presentare un'offerta valida.

² In particolare, la formula utilizzata per il calcolo del punteggio economico è la seguente:

13. Va rilevato, a riguardo, che il punteggio economico di ciascuna offerta viene determinato tramite una formula matematica che, per sua struttura, al ridursi del livello del ribasso medio calcolato per il totale dei concorrenti, riduce il vantaggio ottenibile sugli altri partecipanti (in termini di punteggio per la graduatoria) tramite uno sconto particolarmente accentuato. In altri termini, quando il ribasso medio si riduce, formulare un ribasso più aggressivo del proprio concorrente diventa via via meno determinante per l'aggiudicazione del lotto. In tale contesto, in presenza di una media dei ribassi presentati in gara contenuta, un'impresa che concorra alla aggiudicazione del lotto forte di un elevato punteggio tecnico, potrebbe risultare avvantaggiata rispetto a rivali che puntino invece maggiormente sulla aggressività delle offerte economiche.

IV. L'ESITO DELLA GARA

14. La procedura di gara summenzionata è stata aggiudicata a partire dal settembre 2013 e, in particolare, tra l'11 e il 13 settembre 2013 sono stati aggiudicati nove dei tredici lotti previsti e il 27 novembre 2013 è stato aggiudicato il lotto 12³.

15. Come premesso, dagli accertamenti effettuati è emerso che dei 10 lotti sinora aggiudicati, 8 sono stati vinti, in parti uguali, dall'ATI 1 (di cui fa parte il CNS) e da MFM. Né l'ATI 1, né MFM, hanno invece partecipato all'aggiudicazione dei rimanenti due lotti (11 e 12). Degli 8 lotti da essi complessivamente vinti, 3 sono stati aggiudicati all'ATI 1 e 3 a MFM stante il limite massimo di lotti aggiudicabili previsto dal disciplinare di gara (cfr. *infra*).

16. Con riferimento all'assegnazione di tali lotti, avvenuta integralmente tra l'11 e il 13 settembre 2013, sia la ATI 1 che MFM hanno conseguito un punteggio tecnico piuttosto elevato per tutti i lotti per cui hanno concorso, pari o di poco inferiore a *[omissis]*⁴ e in genere superiore a quello degli altri partecipanti. Con riferimento alle offerte economiche relative alle suddette aggiudicazioni, si riportano gli sconti medi offerti dall'ATI1 e da MFM (cfr. Tabella 2).

$$PE_i = PE_{i,max} * \begin{cases} 0,85 * \frac{R_i}{R_{i,med}}, & R_i \leq R_{i,med} \\ \left[0,85 + (0,15) * \frac{R_i - R_{i,med}}{R_{i,max} - R_{i,med}} \right], & R_i > R_{i,med} \end{cases}$$

ove:

PE_i e $PE_{i,max}$ rappresentano rispettivamente il punteggio economico attribuito e il punteggio economico massimo attribuibile per la i-esima voce di prezzo;

R_i , $R_{i,med}$ e $R_{i,max}$ rappresentano rispettivamente il ribasso offerto dal concorrente considerato, la media del totale dei ribassi e il ribasso massimo tra quelli offerti dai concorrenti, in relazione alla i-esima voce di prezzo.

³ Allo stato, i lotti 6, 7 e 13 risultano ancora non assegnati.

⁴ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Tabella 2

Lotto	ATI 1	MFM	Vincitore
1 (110,6 mln)	[35-40%]	-	ATI 1
2 (95,2 mln)	-	[45-50%]	MFM
3 (83,8 mln)	[30-35%]	[45-50%]	Dussman Service S.r.l.*
4 (192,2 mln)	[35-40%]	-	ATI 1
5 (95,1 mln)	[35-40%]	-	ATI A7**
8 (105 mln)	-	[45-50%]	MFM
9 (93,8 mln)	[30-35%]	[45-50%]	MFM
10 (112,5 mln)	[35-40%]	-	ATI 1

*Il partecipante che ha conseguito il punteggio complessivo più alto è stata MFM, la quale ha tuttavia raggiunto il numero massimo di lotti aggiudicabile.

**Il partecipante che ha conseguito il punteggio complessivo più alto è stata ATI 1, la quale ha tuttavia raggiunto il numero massimo di lotti aggiudicabile.

17. Nei lotti in cui vince l'ATI 1 (incluso il lotto 5, poi assegnato ad altra ATI a causa del raggiungimento del limite massimo di lotti aggiudicabili), MFM non si presenta affatto. Viceversa, nei lotti in cui vince MFM (incluso il lotto 3, poi assegnato alla società Dussman Service S.r.l. a causa del raggiungimento del limite massimo di lotti aggiudicabili), l'ATI 1 non partecipa (in due casi) oppure presenta un'offerta inferiore a quelle presentate negli altri lotti (negli altri due casi).

V. VALUTAZIONI

a) Il mercato interessato

18. La condotta oggetto del presente procedimento interessa il settore dei servizi di pulizia, con specifico riferimento ai servizi destinati agli immobili, nonché altri servizi ad essi collegati, volti al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili medesimi.

19. Nel caso di specie, la stazione appaltante è Consip S.p.A., la quale per conto del conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha bandito una gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione. La gara, suddivisa in 13 lotti, ha coperto l'intero territorio nazionale.

20. Ne deriva che nel caso in esame, in aderenza al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di intese⁵, il mercato rilevante del prodotto appare individuabile con riferimento ai servizi di pulizia e agli altri servizi, tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, oggetto della procedura di aggiudicazione in esame e in relazione alla quale si hanno, allo stato, evidenze di un presunto coordinamento. La dimensione geografica di tale mercato sembra coincidere con l'ambito territoriale nel quale è avvenuta la suddetta gara, ossia con l'intero territorio nazionale.

b) la qualificazione dell'intesa

21. Quanto sopra rappresentato in relazione allo svolgimento della gara Consip in esame induce a ritenere che le società facenti parte dell'ATI 1 (CNS, EXITone e Kuadra) e MFM abbiano posto in

⁵ Cfr., da ultimo, C.d.S. 13 giugno 2014, n. 3032, in relazione al caso I731 – Gare Campane.

essere condotte volte alla ripartizione di 8 dei 10 lotti finora aggiudicati, con l'eccezione dei lotti 11 e 12, per i quali le Parti non hanno concorso affatto.

22. Infatti, si noti come l'ATI 1 e MFM si siano aggiudicati, in prima istanza, 4 lotti ciascuna. Entrambi i tali soggetti, successivamente, hanno dovuto rinunciare al lotto di importo minore, coerentemente con quanto previsto dal disciplinare di gara.

23. Particolarmente significativa appare l'analisi della condotta tenuta da ciascuno dei due soggetti in relazione ai quattro lotti che sono stati vinti dall'altro soggetto. MFM, infatti, non presenta alcuna offerta per l'aggiudicazione dei quattro lotti che risulteranno vinti dalla ATI 1. La ATI 1, a sua volta, non partecipa alle procedure di aggiudicazione di due dei quattro lotti vinti da MFM (lotti n. 2 e 8), mentre per gli altri due lotti (lotti n. 3 e 9) partecipa presentando un'offerta piuttosto contenuta, inferiore alle offerte dalla stessa presentate per l'aggiudicazione degli altri lotti.

24. La partecipazione dell'ATI 1 nei due lotti vinti da MFM, associata a offerte economiche poco aggressive (che hanno ridotto quindi il livello di ribasso medio), oltre a non minacciare la vittoria di MFM e quindi a non perturbare la presunta ripartizione dei lotti, potrebbe avere addirittura facilitato tale vittoria rispetto a terzi partecipanti, per via delle caratteristiche della formula utilizzata per il calcolo del punteggio economico.

25. La sistematica assenza di evidenze di un effettivo confronto competitivo tra l'ATI 1 e MFM, sia in termini di mancata partecipazione che di scarsa aggressività delle offerte presentate, induce a ritenere che l'esito della gara sia riconducibile ad un coordinamento tra le parti, volto alla ripartizione dei lotti posti a gara, in violazione della normativa a tutela della concorrenza.

26. L'ipotesi della sussistenza di un coordinamento tra i soggetti partecipanti risulta, peraltro, rafforzata dai legami societari intercorrenti tra il CNS e MFM, figurando quest'ultima tra le consorziate aderenti al CNS.

27. In considerazione della rilevanza comunitaria della procedura di gara in questione e del fatto che i servizi oggetto della gara interessano l'intero territorio nazionale, l'intesa, allo stato, appare idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri. Di conseguenza, la fattispecie oggetto del presente procedimento verrà valutata ai sensi dell'articolo 101 del TFUE.

RITENUTO, pertanto, che le condotte sopra descritte poste in essere dalle società Consorzio Nazionale Servizi Società cooperativa, EXITone S.p.A., Kuadra S.p.A. e Manutencoop Facility Management S.p.A. sono suscettibili di configurare un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del TFUE;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Consorzio Nazionale Servizi Società cooperativa, EXITone S.p.A., Kuadra S.p.A. e Manutencoop Facility Management S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "Manifatturiero e Servizi" di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Schiavina;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione “Manifatturiero e Servizi” di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 dicembre 2015.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C11959 - CARREFOUR/53 PUNTI VENDITA BILLA

Provvedimento n. 25113

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 2 ottobre 2014;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTO il Regolamento CE 20 gennaio 2004, n. 139;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto pervenuto in data 4 agosto 2014 da parte della Commissione Europea (di seguito Commissione), concernente la richiesta formulata alla stessa, in pari data, dalla società CARREFOUR S.A. ex articolo 4, paragrafo 4, del regolamento CE n. 139/2004;

VISTO l'atto inviato dall'Autorità alla Commissione in data 8 agosto 2014, con cui la prima ha espresso il proprio consenso al rinvio all'Italia dell'operazione per effettuare la valutazione sulla base della legislazione nazionale della concorrenza, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento CE n. 139/2004;

VISTO l'atto della Commissione Europea inviato in data 9 settembre 2014, con cui la Commissione ha deciso di rinviare, ai sensi del medesimo articolo, all'Italia l'esame dell'operazione nella sua integralità;

VISTA la comunicazione della società CARREFOUR S.A., pervenuta in data 10 settembre 2014;

VISTE le informazioni della società CARREFOUR S.A., pervenute in data 17 settembre 2014;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. CARREFOUR S.A. (di seguito, CARREFOUR) è la società a capo dell'omonimo gruppo attivo, a livello mondiale, nella distribuzione moderna al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo.

CARREFOUR controlla, tramite CARREFOUR ITALIA S.p.A., le società GS S.p.A. (di seguito, GS), SSC - Società Sviluppo Commerciale S.r.l. (di seguito, SSC) e Diperdì S.r.l. (di seguito, Diperdì).

CARREFOUR ha realizzato nel 2013, a livello mondiale, un fatturato pari a circa 75 miliardi di euro, di cui circa 55 miliardi di euro in Europa e circa 5 miliardi di euro in Italia.

2. Oggetto di acquisizione sono 53 punti vendita (di seguito, p.v. BILLA, o p.v.) attivi in Italia nella distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo controllati da BILLA Aktiengesellschaft (di seguito, BILLA), società appartenente al gruppo REWE e controllata, in via indiretta ed esclusiva, dalla società REWE International AG.

Tali punti vendita hanno complessivamente realizzato un fatturato pari a circa 304 milioni di euro.

In particolare, i punti vendita interessati, di seguito elencati, sono localizzati nelle provincie di Milano (25 p.v.), Como (3 p.v.), Bergamo (3 p.v.), Monza e Brianza (1 p.v.), Varese (6 p.v.), Aosta (2 p.v.), Genova (4 p.v.), Imperia (3 p.v.) e Savona (1 p.v.).

Tabella n. 1 – elenco punti vendita oggetto di acquisizione

	Località	Provincia	mq		Località	Provincia	mq
1	Genova	Genova	1200	28	Milano	Milano	690
2	Genova	Genova	520	29	Milano	Milano	1195
3	Genova	Genova	970	30	Milano	Milano	1000
4	Rapallo	Genova	1340	31	Milano	Milano	186
5	Bordighera	Imperia	1290	32	Milano	Milano	300
6	Sanremo	Imperia	1290	33	Milano	Milano	3165
7	Ventimiglia	Imperia	724	34	Milano	Milano	970
8	Alassio	Savona	1400	35	Milano	Milano	1230
9	Bergamo	Bergamo	1336	36	Milano	Milano	782
10	Calusco d'Adda	Bergamo	1630	37	Milano	Milano	1010
11	Verdello	Bergamo	1125	38	Milano	Milano	1045
12	Carlazzo	Como	1775	39	Milano	Milano	1440
13	Como	Como	390	40	Rho	Milano	940
14	Tavernerio	Como	2684	41	San Donato Milanese	Milano	1100
15	Bellusco	Monza e Brianza	1250	42	Segrate	Milano	1240
16	Cesano Maderno	Monza e Brianza	795	43	Senago	Milano	930
17	Cesano Maderno	Monza e Brianza	1053	44	Senago	Milano	750
18	Lissone	Monza e Brianza	640	45	Sesto San Giovanni	Milano	1053
19	Meda	Monza e Brianza	754	46	Cittiglio	Varese	770
20	Monza	Monza e Brianza	340	47	Gallarate	Varese	420
21	Abbiategrasso	Milano	1496	48	Luino	Varese	2590
22	Gorgonzola	Milano	550	49	Saronno	Varese	700
23	Milano	Milano	1044	50	Tradate	Varese	1660
24	Milano	Milano	823	51	Varese	Varese	816
25	Milano	Milano	1160	52	Aosta	Aosta	820
26	Milano	Milano	930	53	Aosta	Aosta	970
27	Milano	Milano	1151				

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione da parte di CARREFOUR - attraverso le società controllate GS, SCC e Diperdì - dei cinquantatre punti vendita sopra descritti.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di parti di impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera *b*), del Regolamento CE n. 139/04 e rientra nell'ambito di applicazione di detto Regolamento, in quanto soddisfa le condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo. Sulla base della decisione di rinvio della Commissione adottata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 139/04, pervenuta all'Autorità in data 11 settembre 2014, alla concentrazione risulta applicabile la legge n. 287/90.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati del prodotto

5. L'operazione in esame interessa il settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo.

Tale settore si distingue dal dettaglio tradizionale sulla base sia della numerosità e tipologia dei prodotti venduti, sia della modalità di servizio reso ai clienti, alla quale è generalmente associata una diversa dimensione dei punti di vendita.

All'interno della distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita (ipermercati, supermercati, *superette* e *discount*), che si differenziano in base a caratteristiche quali la dimensione della superficie di vendita, il posizionamento di prezzo, l'ampiezza e la profondità della gamma di prodotti offerti.

Secondo quanto stabilito dall'Autorità nel caso *Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS*¹, la diversità nella qualità e nel livello di servizi offerti dalle varie tipologie di punti vendita ne rende piuttosto deboli i rapporti di sostituibilità reciproci, che risultano sostanzialmente limitati ai segmenti dimensionali immediatamente contigui. Tra le diverse categorie dimensionali vi è infatti una catena di sostituibilità che va dagli ipermercati alle *superette*, con relazioni maggiormente significative tra segmenti contigui e pressoché trascurabili agli estremi della catena. Ai fini dell'individuazione del mercato rilevante dal punto di vista del prodotto, occorre pertanto partire da ciascuna tipologia di punto vendita e affiancare a ciascuna di esse i segmenti immediatamente contigui.

6. Nel caso di specie, considerato che l'operazione riguarda l'acquisizione di cinquantatré punti vendita, di cui quattro aventi superficie inferiore a 400 mq, tre aventi una superficie superiore a 2.500 mq e quarantasei punti vendita aventi una dimensione compresa tra 400 e 2.500 mq, i mercati del prodotto rilevanti sono, rispettivamente:

- il mercato delle *superette*, composto dai punti vendita della distribuzione moderna aventi una superficie inferiore a 1.500 mq;
- il mercato degli ipermercati, composto da tutti i punti vendita della distribuzione moderna aventi una superficie superiore a 1.500 mq;
- il mercato dei supermercati, composto da tutti i punti vendita della distribuzione moderna.

I mercati geografici

7. Da un punto di vista geografico i mercati hanno una dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. L'esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati deve essere effettuata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita

¹ Cfr. provv. n. 6113 del 18 giugno 1998, "Schemaventuno-Promodes"

delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. In prima approssimazione essa può essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali.

8. Ai fini della valutazione dell'operazione comunicata, pertanto, i mercati rilevanti sono quelli delle *superette* delle provincie di Milano, Como, Monza e Brianza, degli ipermercati delle provincie di Milano, Como e Varese, e quello dei supermercati delle provincie di Genova, Imperia, Savona, Bergamo, Como, Monza e Brianza, Milano, Varese e Aosta.

Effetti dell'operazione

9. In relazione ai mercati delle *superette* delle provincie di Milano, Como, Monza e Brianza, le quote detenute da CARREFOUR e dai p.v. BILLA sono indicate nella tabella n. 2; le quote imputabili alle Parti nei mercati degli ipermercati delle provincie di Milano, Como e Varese, sono indicate nella tabella n. 3; infine, nei mercati dei supermercati delle provincie di Genova, Imperia, Savona, Bergamo, Como, Monza e Brianza, Milano, Varese e Aosta, CARREFOUR e i p.v. BILLA sono titolari delle quote di mercato indicate nella tabella n. 4.

Tabella n. 2 – mercati delle *superette*²

Provincia	Carrefour	p.v. Billa	Totale Carrefour + p.v. Billa
Milano	[15-20%]	[5-10%]	[20-25%]
Como	[10-15%]	[inferiore all'1%]	[10-15%]
Monza e Brianza	[5-10%]	[1-5%]	[10-15%]

10. CARREFOUR, nel mercato delle *superette* nella provincia di Milano, ad esito dell'operazione, conseguirà una quota complessiva pari al [20-25%], mentre i principali concorrenti FINIPER e AUCHAN detengono quote pari, rispettivamente, a circa il [5-10%] e il [10-15%].

11. Nei mercati delle *superette* della provincia di Como e di Monza e Brianza CARREFOUR incrementerà la propria quota di mercato in misura marginale, comunque inferiore al 5%. I principali concorrenti nella provincia di Como sono costituiti da AGORA' e LILLO, titolari di quote stimabili in circa il [15-20%] e il [10-15%], e nella provincia di Monza e Brianza da FINIPER e EUROSPIN, che operano con quote pari, rispettivamente, a circa il [10-15%] e il [5-10%].

Tabella n. 3 – mercati degli ipermercati

Provincia	Carrefour	p.v. Billa	Totale Carrefour + p.v. Billa
Milano	[5-10%]	[inferiore all'1%]	[5-10%]
Como	-	[1-5%]	[1-5%]
Varese	[10-15%]	[1-5%]	[10-15%]

12. Nei mercati degli ipermercati delle provincie di Milano e Varese la conclusione dell'operazione determina un incremento di quota del tutto marginale in capo a CARREFOUR, poiché le quote detenute dai p.v. BILLA sono inferiori 5%.

Nel mercato degli ipermercati della provincia di Milano sono attivi ESSELUNGA, COOP e AUCHAN con quote stimabili, rispettivamente, in circa il [25-30%], il [15-20%] e il [15-20%]; in

² Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

quello della provincia di Varese i principali concorrenti sono ESSELUNGA e FINIPER, che detengono quote pari, rispettivamente, al [45-50%] e al [10-15%].

Nella provincia di Como opera esclusivamente BILLA con una quota stimabile in circa il [1-5%]; in tale mercato la conclusione dell'operazione è idonea a determinare, dunque, la mera sostituzione di un operatore con un altro.

Tabella n. 4 – mercati dei supermercati

Provincia	Carrefour	p.v. Billa	Totale Carrefour + p.v. Billa
Genova	[15-20%]	[1-5%]	[15-20%]
Imperia	[10-15%]	[5-10%]	[20-25%]
Savona	[1-5%]	[1-5%]	[5-10%]
Bergamo	[5-10%]	[1-5%]	[5-10%]
Como	[1-5%]	[1-5%]	[5-10%]
Monza e Brianza	[5-10%]	[1-5%]	[10-15%]
Milano	[10-15%]	[1-5%]	[10-15%]
Varese	[15-20%]	[1-5%]	[15-20%]
Aosta	[30-35%]	[5-10%]	[35-40%]

13. Nel mercato dei supermercati delle province di Milano, Monza e Brianza, Savona, Como, Bergamo, Varese e Genova la quota incrementale che CARREFOUR conseguirà in seguito alla realizzazione dell'operazione è sempre inferiore al 5%.

Nella provincia di Milano CARREFOUR arriverà a detenere una quota del [10%-15%]; in tale mercato il principale concorrente è ESSELUNGA, titolare di una quota notevolmente superiore, pari a circa il [35-40%].

Nel mercato dei supermercati della provincia di Monza-Brianza, in cui CARREFOUR verrà a detenere una quota complessiva del [10-15%], operano ESSELUNGA e FINIPER rispettivamente con il [35-40%] e il [10-15%].

Nel mercato dei supermercati delle province di Savona, Como e Bergamo la quota imputabile a CARREFOUR, ad operazione conclusa, sarà inferiore al 10%. I principali concorrenti nella provincia di Savona risultano COOP e CONAD, con quote stimabili rispettivamente in circa il [25-30%] e [15-20%], mentre nelle province di Como e Bergamo i principali operatori sono ESSELUNGA (con quote in entrambe le province pari a circa il [15-20%]) e FINIPER (presente nella provincia di Como con una quota del [5-10%] e in quella di Bergamo con una quota del [15-20%]).

Nel mercato dei supermercati della provincia di Varese CARREFOUR verrà a detenere una quota di mercato complessiva stimabile in circa il [15-20%], laddove ESSELUNGA è *leader* del mercato con una quota stimabile in circa il [20-25%].

Nella provincia di Genova CARREFOUR opera con una quota di circa il [15-20%], che si incrementerà di circa il [1-5%], mentre i principali concorrenti risultano COOP e AGORA' con quote di circa il [25-30%] e il [25-30%].

14. Nel mercato dei supermercati della provincia di Imperia, CARREFOUR ad esito dell'operazione verrà a detenere una quota di circa il [20-25%].

Il principale operatore concorrente, CONAD, detiene in tale mercato una quota di circa il [30-35%], mentre SELEX e EUROSPIN sono titolari di quote stimabili in circa il [5-10%] e il [5-10%].

15. Nel mercato dei supermercati della provincia di Aosta, infine, la quota complessiva imputabile a CARREFOUR, ad operazione realizzata, sarà di circa il [35-40%].

Nel mercato in questione i principali concorrenti sono CONAD, C3 e SELEX titolari di quote pari, rispettivamente, a circa il [15-20%], il [15-20%] e il [5-10%].

16. Ad esito della valutazione, quindi, tenuto conto dell'incremento della quota di mercato di CARREFOUR, l'operazione non appare in grado di incidere in maniera sostanziale sulla struttura di alcuno dei mercati rilevanti individuati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

**C11964 - FONDO STRATEGICO ITALIANO/SHANGHAI ELECTRIC GROUP-
ANSALDO ENERGIA**

Provvedimento n. 25123

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 ottobre 2014;

SENTITO il Relatore Dott.ssa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione delle società Fondo Strategico Italiano S.p.A. {"FSI"} e Shanghai Electric Group Company Limited, pervenuta in data 17 settembre 2014;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Fondo Strategico Italiano S.p.A. (di seguito FSI) è una *holding* di partecipazioni istituita con Decreto Ministeriale 3 Maggio 2011, avente per oggetto l'assunzione in via diretta e indiretta di partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale.

FSI è controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito CDP), la quale ne possiede l'80% del capitale sociale. Le quote residuali sono detenute dalla Banca d'Italia.

CDP è una società per azioni sottoposta a controllo pubblico, tramite il Ministero delle Economia e delle Finanze, che ne detiene l'80,1% del capitale sociale, mentre un gruppo di fondazioni bancarie detiene una quota pari al 18,4% e l'1,5% è rappresentato da azioni proprie.

Il fatturato consolidato realizzato dal Gruppo CDP in Italia, nel 2013, è stato pari a 20-30¹ miliardi di euro.

Shanghai Electric Group Company Limited (di seguito SEC), *private limited company* di diritto cinese, è una società multinazionale, controllata da Shanghai Electric Group Corporation, a capo dell'omonimo gruppo (Gruppo SEC), che produce e commercializza un'ampia gamma di prodotti, tra cui generatori termoelettrici, generatori nucleari, generatori eolici, macchine movimento terra, dispositivi per la trasmissione e la distribuzione dell'energia, montacarichi, dispositivi per la stampa e macchine utensili. Quanto alle attività relative al *business* dei generatori termoelettrici, SEC produce e commercializza: turbine a gas e a vapore e turbo generatori.

Il fatturato consolidato realizzato dal Gruppo SEC in Italia, nel 2013, è stato pari a [1-10] milioni di euro.

Ansaldo Energia S.p.A. (di seguito AEN) è una società italiana attualmente controllata in via esclusiva da FSI. AEN e le sue controllate sono attive nel settore dei sistemi e componenti per la produzione di energia, e annoverano tra i propri clienti enti pubblici del settore, produttori indipendenti e clienti industriali. Tra i principali prodotti e servizi forniti da AEN figurano turbine a gas e a vapore, turbo generatori, centrali chiavi in mano e servizi di progettazione di centrali nucleari.

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

AEN è controllata a titolo esclusivo da FSI, che ne detiene l'84% del capitale. Il 15% del restante capitale sociale di AEN è detenuto da Finmeccanica S.p.A. e lo 0,45% da determinati amministratori di AEN.

Il fatturato realizzato da AEN in Italia, nel 2013, è stato pari a [100-482] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di SEC, di una partecipazione del 40% del capitale di AEN. Essa darà luogo ad una modifica della qualità del controllo di AEN che passerà dall'attuale controllo esclusivo, esercitato da FSI, al controllo congiunto, esercitato da FSI e SEC.

In particolare, per effetto delle previsioni di cui ai Patti Parasociali stipulati tra le Parti, sarà necessario il voto favorevole di almeno due rappresentanti di FSI e due rappresentanti di SEC affinché il Consiglio di Amministrazione di AEN possa validamente deliberare su alcune materie di rilevanza strategica per AEN, tra cui l'approvazione del *budget* annuale, le modifiche del *business plan* e taluni investimenti. Inoltre, ai sensi dei patti parasociali sottoscritti tra le Parti, FSI e SEC designeranno congiuntamente l'amministratore delegato (CEO) e il *Chief Financial Officer* (CFO) di AEN.

L'operazione rientra nel quadro di una *partnership* strategica a lungo termine tra le Parti che prevede l'acquisto da parte di SEC del 40% del capitale sociale di AEN e la creazione di due imprese comuni controllate da AEN e SEC finalizzate alla produzione di turbine a gas destinate ai mercati asiatici e la creazione di un centro di ricerca e sviluppo a Shanghai. Nel contesto di tale *partnership*, è inoltre previsto un progetto di cooperazione finalizzato allo sviluppo di una nuova tecnologia per le turbine a gas.

In forza degli accordi sottoscritti dalle parti, SEC ha assunto un impegno di non concorrenza in favore di AEN, circoscritto all'ambito merceologico e geografico in cui opera prevalentemente AEN.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta il passaggio da controllo esclusivo a controllo congiunto di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 489 milioni di euro e il fatturato realizzato dall'impresa oggetto di acquisizione è stato superiore a 49 milioni di euro.

Il patto di non concorrenza descritto in precedenza può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata nella misura in cui contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie².

² Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati in cui opera AEN sono quelli delle (i) turbine a gas; (ii) turbine a vapore; (iii) termogeneratori; (iv) centrali chiavi in mano e (v) quello dei servizi di ingegneria per impianti nucleari. SEC opera in alcuni di tali mercati, ancorché in ambiti geografici diversi rispetto ad AEN, essendo attiva principalmente in Cina.

Le turbine a gas ricavano l'energia da un flusso di gas in combustione e la trasformano in energia rotazionale. Le turbine a vapore utilizzano per contro l'espansione del vapore che si produce con il passaggio dallo stato di alta a quello di bassa pressione creando energia cinetica.

Sulla base di valutazioni attinenti alla domanda (disponibilità di apporto energetico) e all'offerta (tecnologie adottate), si può ritenere che le turbine a vapore e le turbine a gas costituiscano due mercati del prodotto distinti.

Tradizionalmente, le turbine a gas sono utilizzate dove il gas naturale è una risorsa facilmente reperibile. Essendo uno dei combustibili fossili più puliti, tali turbine possono essere impiegate anche in regioni ove sussistono problemi di tipo ambientale. Rispetto alle turbine a gas, le turbine a vapore sono invece più avanzate dal punto di vista tecnologico. Per alimentare le caldaie che producono vapore vengono utilizzate varie risorse combustibili. Le turbine a vapore sono solitamente utilizzate laddove carbone o petrolio siano facilmente reperibili; le altre opzioni comprendono l'energia nucleare, solare e geotermica. Inoltre, le turbine a vapore sono spesso utilizzate negli impianti a ciclo combinato, dove il calore di scarico delle turbine a gas è successivamente impiegato per produrre vapore ed azionare un'ulteriore turbina.

Sebbene sia possibile segmentare ulteriormente sia il mercato delle turbine a gas che quello delle turbine a vapore, nel caso di specie non è necessario approfondire ulteriormente la questione.

L'estensione geografica dei mercati relativi alle turbine a gas e vapore si considera di dimensione europea, in ragione della circostanza che i maggiori operatori nel mercato partecipano alle più importanti procedure di gara a prescindere dal luogo in cui è situato il cliente finale. Inoltre, i costi di trasporto non sono significativi se comparati con i costi totali dei beni in oggetto.

Per quanto riguarda le turbine a gas, l'attività di produzione del gruppo AEN si concentra nelle turbine di grandi dimensioni, mentre non vengono prodotte turbine a gas di dimensioni piccole o intermedie. Il gruppo AEN, inoltre, produce anche micro-turbine a gas (con potenza inferiore a 1MW), ma tale attività è del tutto marginale.

SEC ha una presenza modesta nel segmento delle turbine a gas sopra 60MW, ma non è attiva nello Spazio Economico Europeo. Peraltro, ove anche si consideri un mercato di dimensione geografica mondiale, la quota detenuta congiuntamente dalle parti è comunque pari a circa il [5-10%].

Per quanto riguarda invece le turbine a vapore, il Gruppo AEN è attivo esclusivamente nella produzione di turbine industriali a vapore con potenza inferiore a 60 MW ed ha una presenza marginalissima nelle turbine di grandi dimensioni, mentre il Gruppo SEC è attivo esclusivamente nella produzione di turbine di grandi dimensioni, ma in ogni caso non è presente nel SEE. Peraltro, ove anche si consideri un mercato di dimensione geografica mondiale, la sovrapposizione tra SEC e AEN è del tutto irrilevante da un punto di vista concorrenziale perché AEN ha una quota inferiore al 5%.

Quanto al mercato dei turbo generatori e generatori idroelettrici, i generatori convertono l'energia meccanica prodotta dalle turbine in energia elettrica. Dal punto di vista della domanda è necessario distinguere tra turbo generatori funzionanti con turbine a gas e a vapore e altri tipi di generatori, in particolare i generatori idroelettrici (usati assieme alle turbine idroelettriche).

L'estensione geografica dei mercati relativi ai turbogeneratori a gas e a vapore e ai generatori idroelettrici può considerarsi di dimensione europea, in ragione della circostanza che i maggiori

operatori nel mercato partecipano alle più importanti procedure di gara a prescindere dal luogo in cui è situato il cliente finale. Inoltre, i costi di trasporto non sono significativi se comparati con i costi totali dei più importanti generatori di energia.

Quanto al caso di specie, il Gruppo AEN e il Gruppo SEC sono attivi esclusivamente nella produzione di turbo generatori, ma in differenti ambiti geografici; SEC, difatti, non è attiva nello Spazio Economico Europeo. L'operazione non avrà dunque alcun impatto concorrenziale in tale mercato a livello europeo. Inoltre, ove anche si voglia considerare che tale mercato abbia un ambito geografico mondiale, la sovrapposizione tra SEC e AEN è insignificante da un punto di vista concorrenziale perché AEN ha una quota inferiore al 5%.

Quanto al mercato delle centrali chiavi in mano, la centrale elettrica è una struttura industriale per la generazione di energia. Al centro della struttura vi è il generatore, il quale converte l'energia meccanica in energia elettrica. La produzione e fornitura di centrali a ciclo combinato chiavi in mano costituisce un mercato distinto. A tal riguardo, sotto il profilo dell'offerta, a seconda della tipologia di centrale considerata, le tecnologie e le progettazioni adottate possono differire sostanzialmente. Inoltre, dal punto di vista della domanda, non tutti i siti risultano adatti per ogni tipo di centrale. Ad esempio, l'installazione di una centrale geotermoelettrica necessita di caratteristiche specifiche del sottosuolo, mentre le centrali a ciclo combinato sono più adatte in aree in cui il gas sia reperibile con facilità. Altri fattori, di natura ambientale, politica e regolamentare, possono poi influire sulla scelta dell'impianto energetico da installare. Pertanto, la sostituibilità tra i diversi tipi di centrali - quantomeno in particolari circostanze - è limitata.

Nel caso di specie, tuttavia, non risulta necessario definire con precisione i diversi mercati delle centrali chiavi in mano, poiché non muterebbe la valutazione della presente concentrazione.

I maggiori concorrenti nel mercato delle centrali chiavi in mano sono attivi a livello globale, così come i clienti (in particolare i produttori di energia indipendenti) acquistano tali centrali a livello globale tramite gare d'appalto competitive. Reputazione ed esperienza pregressa dei fornitori sono fattori assai più rilevanti della collocazione geografica degli stessi. Essendo il mercato altamente competitivo, e alla luce della natura della domanda, i fornitori devono essere in grado di prendere parte a numerose gare d'appalto, a prescindere dalla collocazione geografica delle stesse. Per tali ragioni, il mercato delle centrali chiavi in mano deve essere considerato di dimensione globale, o comunque non inferiore al SEE.

Quanto al caso in esame, il Gruppo AEN produce centrali elettriche chiavi in mano a ciclo sia combinato che aperto impiegando turbine a gas con potenza superiore a 60 MW. A livello europeo, nel 2013 non risultano vendite da parte di AEN né per quanto riguarda le centrali a ciclo combinato, né per quanto riguarda le centrali a ciclo aperto; mentre a livello mondiale, AEN deteneva una quota pari rispettivamente all' [1-5%] nel ciclo combinato, e [15-20%] nel ciclo aperto. Quanto a SEC, invece, nel 2013 non ha effettuato vendite nella produzione di centrali chiavi in mano: pertanto, l'operazione non darà luogo ad alcuna preoccupazione concorrenziale in tale mercato.

Da ultimo, l'operazione interessa il mercato dei servizi di ingegneria per centrali nucleari. Si tratta di un'attività che vede generalmente attivi i venditori di reattori a tecnologia nucleare quali Areva. Si ritiene che la dimensione geografica di tale mercato sia globale, in quanto tali servizi sono solitamente offerti ad operatori attivi su scala mondiale tramite appalti, a prescindere dalla collocazione geografica dell'impianto stesso.

Anche con riferimento a quest'ultimo mercato, non è necessario addivenire ad una più precisa definizione del mercato del prodotto e geografico, atteso che in ogni caso non muterebbe la valutazione della presente concentrazione.

La presenza del gruppo AEN in tale mercato è molto limitata, mentre il Gruppo SEC non è attivo nella fornitura di servizi di ingegneria per impianti nucleari.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, inoltre, che il patto di non concorrenza descritto in precedenza è accessorio alla presente operazione;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

C11965 - S.G.I./32 PUNTI VENDITA BILLA*Provvedimento n. 25124*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 ottobre 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di S.G.I. S.r.l., pervenuta in data 18 settembre 2014;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. S.G.I. S.r.l. (di seguito SGI), è una società che svolge il commercio al dettaglio e all'ingrosso di generi alimentari e non alimentari ed altre attività all'interno di ipermercati e/o centri commerciali. SGI è controllata al 100% da COMMERCianti INDIPENDENTI ASSOCIATI Società Cooperativa di Dettaglianti (di seguito COMMERCianti INDIPENDENTI), che presta attività di deposito per la vendita all'ingrosso di generi alimentari e non di largo consumo. COMMERCianti INDIPENDENTI aderisce a CONAD – Consorzio Nazionale Dettaglianti S.c. a r.l. che svolge, a livello nazionale, alcune funzioni commerciali e di *marketing* per i propri soci ed è titolare dell'insegna *Conad* utilizzata per ipermercati, supermercati, *superstore* e *superette*. COMMERCianti INDIPENDENTI ha realizzato nel 2013 un fatturato in Italia pari a circa 1 miliardo di euro.

2. Oggetto di acquisizione sono 32 punti vendita (di seguito p.v. BILLA, o p.v.) attivi in Italia nella distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo, controllati da BILLA Aktiengesellschaft (di seguito BILLA), società appartenente al gruppo REWE controllata, in via indiretta e esclusiva, dalla società REWE International AG. Tali punti vendita hanno complessivamente realizzato un fatturato in Italia pari a circa 145 milioni di euro.

In particolare, i punti vendita interessati, di seguito elencati, sono localizzati nelle provincie di Venezia (7 p.v.), Belluno (1 p.v.), Treviso (5 p.v.), Padova (9 p.v.), Rovigo (3 p.v.), Udine (4 p.v.) e Trieste (2 p.v.).

Tabella n. 1 – elenco punti vendita oggetto di acquisizione

	Località	Provincia	mq		Località	Provincia	mq
1	Sottomarina	Venezia	1280	17	Monselice	Padova	145
2	Venezia	Venezia	1002	18	Valdobbiadene	Treviso	1249
3	Venezia	Venezia	796	19	Treviso	Treviso	1090
4	Venezia	Venezia	670	20	Treviso	Treviso	852
5	Venezia	Venezia	554	21	Treviso	Treviso	575
6	Mestre	Venezia	431	22	Castelfranco	Treviso	415
7	Venezia	Venezia	201	23	Porto Viro	Rovigo	1257
8	Venezia	Venezia	192	24	Taglio di Pò	Rovigo	725
9	Carmignano di Brenta	Padova	1549	25	Porto Tolle	Rovigo	596
10	Legnaro	Padova	1061	26	Pozzuolo del Friuli	Udine	1296
11	Este	Padova	944	27	Udine	Udine	1104
12	Cittadella	Padova	882	28	S. Giorgio di Nogaro	Udine	559
13	S. Martino di Lupari	Padova	742	29	Udine	Udine	490
14	Padova	Padova	580	30	Belluno	Belluno	713
15	Ponte S. Nicolò	Padova	535	31	Trieste	Trieste	740
16	Padova	Padova	411	32	Trieste	Trieste	588

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione, da parte di SGI, dei trentadue punti vendita sopra descritti.

4. L'operazione prevede che BILLA si astenga per un periodo quinquennale, direttamente o indirettamente, dall'esercitare attività di vendita al dettaglio di beni alimentari e non alimentari contraddistinti dall'insegna "billa" e/o da qualunque altra insegna e/o segno distintivo ivi compreso quello di "standa" nelle provincie di Venezia, Rovigo, Padova, Vicenza, Treviso, Verona, Belluno, Udine e Trieste, ad eccezione dell'insegna "penny market" o altre insegne - diverse da "billa" e/o "standa" - utilizzate attualmente o in futuro da BILLA nel canale *discount*. In deroga a tale impegno, i punti vendita nelle suddette provincie, ancora nella disponibilità di BILLA alla data di sottoscrizione del contratto, potranno essere gestiti dalla stessa fino al 30 giugno 2016 con insegna "billa".

5. E' inoltre previsto l'impegno in capo a BILLA che i prodotti a marchio "billa", nel periodo compreso tra il 30 giugno 2016 e il 29 giugno 2021, non siano più commercializzati nelle provincie di Venezia, Rovigo, Padova, Vicenza, Treviso, Verona, Belluno, Udine e Trieste. Tale impegno non si applicherà a prodotti contrassegnati da "marchi privati" che la società BILLA potrà continuare a vendere sia presso i punti vendita che alla data di sottoscrizione siano da essa detenuti e gestiti con l'insegna "billa", sia presso punti vendita contraddistinti da altre insegne usate per il canale *discount*.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di parti di impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 139/2004 ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 489 milioni di euro e quello dell'impresa acquisita è stato superiore a 49 milioni di euro.

7. I patti di non concorrenza sottoscritti dalle parti possono essere ritenuti accessori all'operazione in esame nella misura in cui essi contengono restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie¹. Nel caso di specie gli impegni assunti dalla società venditrice vanno a beneficio della società acquirente e rispondono all'esigenza di garantire a quest'ultima il trasferimento dell'effettivo valore dei rami d'azienda ceduti a condizione che essi abbiano una portata geografica circoscritta all'attività economica dei rami d'azienda ceduti, e che la loro durata non superi i due anni.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

I mercati del prodotto

8. L'operazione in esame interessa il settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo.

Tale settore si distingue dal dettaglio tradizionale sulla base sia della numerosità e tipologia dei prodotti venduti, sia della modalità di servizio reso ai clienti, alla quale è generalmente associata una diversa dimensione dei punti di vendita.

All'interno della distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita (ipermercati, supermercati, *superette* e *discount*), che si differenziano in base a caratteristiche quali la dimensione della superficie di vendita, il posizionamento di prezzo, l'ampiezza e la profondità della gamma di prodotti offerti.

Secondo quanto stabilito dall'Autorità nel caso *Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS²*, la diversità nella qualità e nel livello di servizi offerti dalle varie tipologie di punti vendita ne rende piuttosto deboli i rapporti di sostituibilità reciproci, che risultano sostanzialmente limitati ai segmenti dimensionali immediatamente contigui. Tra le diverse categorie dimensionali vi è infatti una catena di sostituibilità che va dagli ipermercati alle *superette*, con relazioni maggiormente significative tra segmenti contigui e pressoché trascurabili agli estremi della catena. Ai fini dell'individuazione del mercato rilevante dal punto di vista del prodotto, occorre pertanto partire da ciascuna tipologia di punto vendita e affiancare a ciascuna di esse i segmenti immediatamente contigui.

9. Nel caso di specie, considerato che l'operazione riguarda l'acquisizione di trentadue punti vendita di cui due aventi superficie inferiore a 400 mq e trenta punti vendita aventi una dimensione compresa tra 400 e 2.500 mq, i mercati del prodotto rilevanti sono, rispettivamente:

- il mercato delle *superette*, composto dai punti vendita della distribuzione moderna aventi una superficie inferiore a 1.500 mq;

¹ Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).]

² Cfr. provv. n. 6113 del 18 giugno 1998, "Schemaventuno-Promodes"

- il mercato dei supermercati, composto da tutti i punti vendita della distribuzione moderna.

I mercati geografici

10. Da un punto di vista geografico i mercati hanno una dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. L'esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati deve essere effettuata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. In prima approssimazione essa può essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali.

11. Ai fini della valutazione dell'operazione comunicata, pertanto, i mercati rilevanti sono quello delle *superette* della provincia di Venezia e Padova quello dei supermercati delle province di Venezia, Padova, Treviso, Rovigo, Udine, Belluno e Trieste.

Effetti dell'operazione

12. Le quote detenute dai punti vendita Conad e dai p.v. BILLA nei mercati delle *superette* delle provincie di Venezia e Padova sono indicate nella tabella n. 2.

Tabella n. 2 – mercati delle *superette*

Provincia	punti vendita a insegna CONAD	p.v. BILLA	totale punti vendita a insegna CONAD + p.v. BILLA
Venezia	0,8%	9,3%	10,1%
Padova	0,4%	5,4%	5,8%

13. Nei mercati delle *superette* delle provincie di Venezia e Padova, ad esito dell'operazione CONAD raggiungerà una quota di mercato complessiva stimabile, rispettivamente, in circa il 10,1% e il 5,8%. Nel mercato delle *superette* di Venezia operano COOP e PAM con quote pari a circa il 18% e il 9%, mentre in quello di Padova il principale concorrente è SELEX con una quota pari a circa il 32%.

14. In relazione ai mercati dei supermercati delle provincie di Venezia, Padova, Treviso, Rovigo, Udine, Belluno e Trieste le quote detenute dai punti vendita Conad e dai p.v. BILLA sono indicate nella tabella n. 3.

Tabella n. 3 – mercati dei supermercati

Provincia	punti vendita a insegna CONAD	p.v. BILLA	totale punti vendita a insegna CONAD + p.v. BILLA
Belluno	2,2%	1,2%	3,4%
Treviso	11,7%	2,1%	13,8%
Padova	0,2%	3,9%	4,1%
Rovigo	2,9%	3,3%	6,2%
Venezia	0,5%	5,7%	6,2%
Trieste	5,3%	3,2%	8,5%
Udine	0	1,7%	1,7%

15. Nei mercati dei supermercati delle province di Belluno e Treviso, dove la realizzazione dell'operazione determina un incremento della quota di mercato in capo all'acquirente di entità ridotta, CONAD arriverà a detenere quote pari, rispettivamente, al 3,4% e al 13,8%. Nel mercato della provincia di Treviso i principali concorrenti sono rappresentati da COOP ed ESSELUNGA, titolari di quote stimabili rispettivamente in circa il 14% e il 9%, mentre in quello della provincia di Belluno il principale operatore concorrente è SELEX titolare di una quota stimabile in circa il 39%.

16. CONAD raggiungerà una quota complessiva nei mercati dei supermercati della provincia di Padova e Rovigo, una volta conclusa l'operazione, pari a circa, rispettivamente, il 4,1% e il 6,2%; nel mercato della provincia di Padova il principale concorrente è SELEX titolare di una quota pari al 33%, mentre nel mercato di Rovigo SELEX, DESPAR e COOP detengono quote rispettivamente pari a circa il 25%, il 16% e il 12%.

17. Nel mercato dei supermercati della provincia di Venezia, l'incremento di quota di mercato a favore di CONAD, per effetto della realizzazione dell'operazione, sarà pari a circa il 5,7% e la quota complessiva si attesterà a circa il 6,2%. SELEX e COOP operano in tale mercato con quote di circa il 21% e il 19%.

18. Quanto al mercato dei supermercati della provincia di Trieste, in cui la quota complessiva imputabile a CONAD sarà di circa l'8,5% ad operazione conclusa, si rileva la presenza di COOP con circa il 29%, nonché di DESPAR e PAM entrambi presenti con una quota stimabile in circa il 16%.

19. Nel mercato della provincia di Udine la realizzazione dell'operazione determinerà infine la mera sostituzione di un operatore con un altro, con CONAD che deterrà l'1,7%. In tale mercato operano DESPAR e COOP con quote di circa il 33% e il 15%.

20. Ad esito della valutazione, quindi, si ritiene che l'operazione in esame non sia in grado di creare o rafforzare una posizione dominante tale da eliminare o ridurre la concorrenza in nessuno dei mercati considerati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che i patti di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre il tempo e le aree geografiche ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

C11957 - EMMELIBRI-EFFE 2005 GRUPPO FELTRINELLI/NEWCO*Provvedimento n. 25142*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 ottobre 2014;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione delle società Emmelibri S.r.l. e EFFE 2005 Gruppo Feltrinelli S.p.A., pervenuta in data 14 agosto 2014;

VISTA la propria richiesta di informazioni, inviata in data 9 settembre 2014, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTE le informazioni aggiuntive delle società Emmelibri S.r.l. e EFFE 2005 Gruppo Feltrinelli S.p.A. pervenute in data 26 settembre 2014;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Emmelibri S.r.l. (di seguito "Emmelibri") è la *sub- holding* industriale del Gruppo Messaggerie, che controlla società operanti nel settore della distribuzione e del commercio dei libri e svolge attività di controllo e di coordinamento strategico, amministrativo e finanziario delle società partecipate. La società Emmelibri fa capo, a sua volta, alla *holding* finanziaria Messaggerie Italiane di Giornali, Riviste e Libri S.p.A..

Sono interessate dalla presente operazione le società partecipate da Emmelibri descritte qui di seguito.

Fastbook S.p.A. è attiva nel settore della distribuzione all'ingrosso di libri e prodotti editoriali alle librerie, cartolerie, biblioteche, edicole e *etailers* (rivenditori di libri via internet).

Opportunity S.p.A. opera nella vendita all'ingrosso di libri e prodotti editoriali alla grande distribuzione organizzata.

Messaggerie Libri S.p.A. è attiva nella promozione e nella distribuzione alle librerie/cartolibrerie di libri e prodotti editoriali sia indipendenti sia delle società editoriali del Gruppo Messaggerie.

Il fatturato consolidato di Messaggerie Italiane nell'anno 2013 è stato di circa 470 milioni di euro, quasi interamente realizzato in Italia. Il fatturato nel 2013 di Fastbook è stato di circa 61 milioni di euro, quasi interamente realizzato in Italia. Il fatturato nell'anno 2013 di Opportunity, interamente realizzato in Italia, è stato di circa 71 milioni di euro. Il fatturato nell'anno 2013 di Messaggerie Libri, quasi interamente realizzato in Italia, è stato di circa 154 milioni di euro.

2. EFFE 2005 Gruppo Feltrinelli S.p.A. (di seguito "EFFE 2005") è la società holding del Gruppo Feltrinelli attiva nella produzione editoriale e nella vendita al dettaglio di libri, nonché nella commercializzazione di prodotti editoriali e musicali, di home video, videogiochi, articoli di cartoleria e cancelleria. EFFE 2005 si occupa dell'assunzione e gestione di partecipazioni, quote e

interessenze in imprese, nonché del coordinamento amministrativo, tecnico e finanziario delle società cui partecipa.

Nel 2013 il Gruppo Feltrinelli ha realizzato un fatturato di circa 419 milioni di euro, quasi interamente realizzato in Italia.

È interessata dalla presente operazione la società P.D.E. S.p.A., partecipata da EFFE 2005, attiva nella distribuzione alle librerie/cartolibrerie di libri e prodotti editoriali sia di editori indipendenti sia delle società editoriali del Gruppo Feltrinelli.

Il fatturato nell'anno 2013 di PDE, interamente realizzato in Italia, è stato di circa 87 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione in esame consiste nella costituzione, da parte di Emmelibri e EFFE 2005, di una *joint venture*, denominata al momento Holding (di seguito "Holding"), nella quale verranno conferite le partecipazioni delle società dei gruppi Messaggerie e Feltrinelli attive nella distribuzione di prodotti editoriali alle librerie, cartolibrerie e alla grande distribuzione organizzata.

4. In particolare, le due società madri hanno stipulato un accordo ai sensi del quale, a seguito di una serie di operazioni societarie volte allo scorporo delle attività diverse dalla distribuzione di prodotti editoriali, Emmelibri conferirà in Holding la propria partecipazione totalitaria nelle seguenti società: Fastbook S.p.A., Opportunity S.p.A. e Messaggerie Libri S.p.A.. EFFE 2005, di contro, conferirà la propria partecipazione totalitaria nella società PDE S.p.A. In cambio dei conferimenti, Emmelibri e EFFE 2005 otterranno rispettivamente una quota pari al 70% e al 30% del capitale della costituenda società.

5. La costituenda società rivestirà il ruolo di *holding* industriale operante, per il tramite delle controllate, nella distribuzione di prodotti editoriali alle librerie, cartolibrerie e alla grande distribuzione organizzata. Le attività che verranno, dunque, svolte in comune dai Gruppi Messaggerie e Feltrinelli attraverso la Holding riguarderanno gli aspetti logistici e della distribuzione e segnatamente: (i) la ricezione degli ordini; (ii) la gestione dei magazzini; (iii) le consegne; (iv) la fatturazione; (v) la gestione degli incassi, dei resi e degli insoluti da parte delle librerie.

6. Secondo quanto indicato dalle Parti, l'obiettivo dell'operazione è la creazione di sinergie tra i due gruppi nell'attività di distribuzione dei libri, attraverso lo sfruttamento di economie di scala relative alla razionalizzazione delle scorte, alla massimizzazione della saturazione dei mezzi di trasporto e alla minimizzazione dei relativi costi, alla razionalizzazione del piano consegne, alla diminuzione dei corrispettivi pagati alle società di logistica terze.

7. In relazione alla qualificazione della *joint venture*, la stessa possiede le caratteristiche dell'impresa comune *full function* in quanto autonoma sotto il profilo operativo. La costituenda società eserciterà, infatti, stabilmente tutte le funzioni di un'entità economica autonoma, essendo dotata di risorse sufficienti per operare in maniera indipendente e duratura sul mercato. L'impresa comune, infatti, per il tramite delle menzionate società operative possiede le infrastrutture specifiche per lo svolgimento delle attività commerciali, quali scorte di prodotti, magazzini, personale di servizio e di vendita.

Nel caso di specie la presenza delle imprese madri sui mercati a monte e a valle e i conseguenti rapporti commerciali che la Holding intratterrà con esse non inficiano la natura *full function* della *joint venture* in quanto dall'esame dei fatturati delle imprese operative che saranno controllate dalla Holding si evince che oltre il 50% dei libri distribuiti dalle stesse nel 2013 sono stati venduti a soggetti terzi rispetto ai rispettivi gruppi di appartenenza. Anche con riguardo agli acquisti, è

possibile rilevare che oltre il 50% dei libri distribuiti sono stati acquistati da case editrici non facenti parte dei Gruppi Messaggerie e Feltrinelli.

8. La *governance* della Holding sarà regolata attraverso un patto parasociale ai sensi del quale Emmelibri e EFFE 2005 avranno la possibilità di esercitare un controllo congiunto su Holding, Fastbook, Opportunity, Messaggerie Libri e PDE.

9. Benché la composizione dei Consigli di Amministrazione della Holding e delle società operative (Fastbook, Opportunity, Messaggerie Libri e PDE) rispecchierà la proporzione partecipativa in Holding di Emmelibri ed EFFE 2005 e le deliberazioni saranno assunte a maggioranza semplice dei presenti, è prevista una procedura speciale di approvazione per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di Holding in relazione a talune materie che concernono l'indirizzo strategico della *joint venture*; tale indirizzo è delineato in un piano aziendale condiviso dai futuri soci al momento della costituzione della Holding, che potrà essere modificato solamente tramite la suddetta procedura speciale. Essa richiede che le delibere sulle materie qualificate vengano approvate con il voto unanime dei membri nelle prime due sedute del Consiglio di Amministrazione, e a maggioranza semplice alla terza riunione; la procedura prevede, altresì, all'esito infruttuoso delle prime due riunioni, la dichiarazione di stallo decisionale e un meccanismo complesso di superamento di tale fase, che riconosce in capo all'azionista di minoranza la facoltà, in ultima istanza, di esercitare un'opzione di vendita della propria partecipazione.

In sostanza, la procedura prevede per Emmelibri la facoltà di assumere decisioni in autonomia nella terza seduta del Consiglio di Amministrazione, ma con il rischio che EFFE 2005 decida di recedere dalla *joint venture*. La possibilità che vengano meno i benefici perseguiti con la stessa costituzione della società comune rende altamente improbabile che Emmelibri non cerchi l'accordo di EFFE 2005 nelle delibere considerate strategiche, con la conseguenza che EFFE 2005 appare detenere il controllo congiunto su Holding.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

10. L'operazione in esame, in quanto comporta la costituzione, da parte di Emmelibri ed EFFE 2005, di un'impresa comune *full-function*, da esse controllata congiuntamente, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 489 milioni di euro e il fatturato complessivo realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dalle società conferite nella nuova impresa comune è stato superiore a 49 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

IV.1 mercati rilevanti

11. L'operazione di concentrazione in esame, riguardando la costituzione di un'impresa comune che raggrupperà le attività dei gruppi Messaggerie e Feltrinelli di distribuzione di libri e prodotti editoriali alle librerie e alla grande distribuzione organizzata, interessa i mercati della distribuzione di libri. Inoltre, poiché sia il Gruppo Messaggerie che il Gruppo Feltrinelli operano nei mercati a

monte e a valle, la concentrazione interessa anche i mercati dell'editoria di libri e della vendita al dettaglio di libri.

I mercati dell'editoria e della vendita al dettaglio di libri

12. Con riferimento al mercato dell'editoria, l'Autorità ha costantemente distinto un mercato dell'editoria scolastica da un mercato dei libri di "varia" non scolastici quali narrativa, saggistica, tascabili, libri illustrati e libri per ragazzi¹.

13. Nel caso di specie, rilevato che né il Gruppo Messaggerie né il Gruppo Feltrinelli sono attivi nel mercato dell'editoria scolastica, ai fini della valutazione della presente operazione si considererà solamente il mercato dell'editoria di "varia", che presenta un'estensione nazionale per ragioni linguistiche e per la sostanziale omogeneità delle condizioni concorrenziali su tutto il territorio nazionale.

14. Il mercato della vendita al dettaglio di libri concerne la vendita di libri di "varia", quali narrativa, saggistica, tascabili, libri illustrati e libri per ragazzi. Da quest'ultimo in passato è stato distinto, per via delle sue peculiarità e differenti caratteristiche², un mercato per la vendita al dettaglio on line di libri. La dimensione geografica dei suddetti mercati, rilevante ai fini della valutazione della presente operazione, è quella nazionale, dal momento che i mercati in questione rilevano unicamente per gli aspetti di integrazione verticale con i mercati della distribuzione dei libri, di dimensioni nazionali.

I mercati della distribuzione di libri

15. Passando ai mercati nei quali andrà ad operare la *joint venture*, si rileva che il mercato rilevante della distribuzione alle librerie dei libri di "varia" è stato tradizionalmente distinto da quello della distribuzione alla grande distribuzione organizzata, pur essendo contiguo a quest'ultimo, in virtù della diversità dei servizi richiesti e della domanda espressa, e, dunque, della presenza di operatori specializzati per i punti vendita della GDO³.

16. Il mercato della distribuzione alla GDO presenta una dimensione nazionale in ragione delle caratteristiche dell'offerta, nonché della circostanza che i punti vendita della GDO possono indifferentemente orientare la propria domanda verso imprese operanti in qualsiasi parte del territorio italiano.

17. Tra le Parti, nel mercato della distribuzione alla GDO opera esclusivamente il gruppo Messaggerie, pertanto tale mercato sarà escluso dall'analisi che segue, in ragione del fatto che l'operazione in esame non andrà ad incidere sull'assetto concorrenziale esistente.

18. Le Parti hanno definito il mercato della distribuzione alle librerie dei libri di "varia" come quel contesto in cui operano in concorrenza tra loro diverse tipologie di operatori quali editori integrati, distributori indipendenti e grossisti, richiamando a supporto di tale ricostruzione alcuni precedenti provvedimenti dell'Autorità⁴, nessuno dei quali, tuttavia, derivante da un approfondimento istruttorio.

19. In considerazione della crescente rilevanza delle librerie di catena, della circostanza che gli operatori che offrono i servizi di distribuzione sono attivi sul territorio italiano, e quindi della sostanziale omogeneità che caratterizza le condizioni concorrenziali in Italia, la dimensione geografica del mercato della distribuzione alle librerie come definito dalle Parti appare coincidere con il territorio nazionale.

¹ Cfr. ad esempio C10137 - *MARSILIO EDITORI/LOG607*.

² Cfr. ad esempio C10214 - *EMMELIBRI-GIUNTI EDITORE/NEWCO*.

³ Cfr. C6937B - *MESSAGGERIE LIBRI/RAMI DI AZIENDA DI STOCK LIBRI*.

⁴ Cfr. C6937B - *MESSAGGERIE LIBRI/RAMI DI AZIENDA DI STOCK LIBRI*.

20. Coerentemente con la definizione adottata, le Parti hanno indicato in sede di notifica il valore del mercato e le relative quote non effettuando alcuna distinzione tra le tipologie di operatori economici presenti sul mercato né tra le tipologie dei servizi da questi svolti.

21. Stando alla prospettazione delle Parti, nel mercato della distribuzione di libri di “varia” alle librerie il Gruppo Messaggerie detiene con riguardo all’anno 2013 una quota di mercato in valore del [20-25%]⁵, mentre il Gruppo Feltrinelli detiene una quota di mercato del [10-15%] (fonte dati Nielsen, dati AIE rielaborati dalle società). I principali concorrenti di Messaggerie e Feltrinelli in questo mercato sarebbero il Gruppo Mondadori, con una quota di mercato in valore del [25-30%] e il Gruppo RCS con una quota di mercato del [10-15%], seguirebbe il Gruppo Giunti con una quota del [5-10%] e una serie di società di distribuzione minori che deterrebbero cumulativamente la rimanente quota di mercato del [15-20%] circa.

22. Nell’ipotesi di parte appena descritta, l’operatore risultante dalla concentrazione prospettata andrebbe, dunque, a detenere una quota pari al [35-40%] così divenendo il primo operatore del mercato. In questo scenario, l’indice di concentrazione HHI passerebbe da un valore di 1785 a uno di 2372, con un incremento di 587 punti⁶.

23. Le risposte alle richieste di informazioni inviate alle parti nonché a Mondadori, RCS e Giunti hanno però fatto emergere che, mentre i gruppi Messaggerie e Feltrinelli svolgono l’attività di distribuzione prevalentemente (per una percentuale di oltre il [superiore al 50%]) in favore di editori terzi rispetto ai gruppi di appartenenza, i gruppi Mondadori, RCS e Giunti svolgono l’attività di distribuzione in taluni casi esclusivamente per i propri marchi editoriali (così Giunti) e in altri casi, pur distribuendo prodotti editoriali di terzi, lo fanno in misura poco significativa (con percentuali inferiori al 10% rispetto ai volumi di fatturato - così Mondadori, RCS). Parimenti, con riguardo alla distribuzione finale alle librerie, i gruppi Giunti, Mondadori e RCS tendono a rifornire le librerie indipendenti quasi esclusivamente dei propri marchi editoriali, mentre i gruppi Messaggerie e Feltrinelli offrono, nelle loro differenti vesti di distributori e grossisti, oltre ai propri marchi la rimanente gamma del panorama editoriale nazionale.

24. Sulla base delle informazioni acquisite, le società coinvolte nell’operazione sembrerebbero, pertanto, essere i due principali operatori che offrono i propri servizi ad editori e librerie terzi (con l’intera gamma disponibile) rispetto ai gruppi di appartenenza. In tal senso dette società rappresentano attualmente l’una per l’altra la principale fonte di pressione concorrenziale tanto da poter essere considerate, ai fini della presente analisi, i principali sostituti reciproci.

25. Si è ritenuto, dunque, di procedere, sulla base delle informazioni disponibili, ad una stima delle quote di mercato delle Parti e dei principali concorrenti scorporando l’attività riconducibile all’offerta di servizi *in house*, al fine di valutare la posizione delle Parti in un contesto di mercato che comprendesse la sola attività di distribuzione dei libri di varia svolta in favore di editori terzi. Tale approccio è stato, tra l’altro, adottato anche dalla Commissione nella Decisione *Lagardère/Natexis/VUP*, 7 gennaio 2004, Comp/M.2978, che nel definire il mercato dei servizi di distribuzione libraria nell’ambito di un’operazione di concentrazione più ampia, ha ritenuto di escludere i servizi c.d. *in house*. La Commissione ha, infatti, affermato che: “*only the services provided to outsiders constitute a market on which supply is matched to demand*”.

⁵ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

⁶ Valori calcolati nell’ipotesi peggiore relativa alla distribuzione delle quote di mercato delle imprese minori. Altri calcoli effettuati con ipotesi tali da determinare valori inferiori dell’indice non hanno comunque portato a modifiche dell’ordine di grandezza del medesimo e della sua variazione a seguito dell’operazione.

Quote ricalcolate al netto dell'autoproduzione⁷

Messengerie	[40-45%]
Feltrinelli	[15-20%]
Egaf	[10-15%]
Proliber	[1-5%]
Ali	[1-5%]
RCS	[0-5%]
Mondadori	[0-5%]
Altri	[20-25%]

26. Ricalcolando le quote di mercato sulla base del valore della sola distribuzione operata in favore di soggetti terzi ai rispettivi gruppi, ci troveremmo di fronte al seguente scenario: il gruppo Messengerie (con le società Messengerie Libri e Fastbook) deterrebbe una quota del [40-45%] mentre il gruppo Feltrinelli (con la società PDE) sarebbe il secondo operatore con una quota del [15-20%]; Mondadori e RCS avrebbero quote al di sotto del [0-5%] (Mondadori [0-5%] e RCS [0-5%]), mentre Giunti non sarebbe presente sul mercato.

27. Tra gli altri, vi sarebbero la società Egaf Editori al [10-15%] e le società Proliber S.r.l. ed ALI (Agenzia Libreria International) con quote intorno al [1-5%]. Rimarrebbe una quota di poco superiore al [20-25%] riferibile ad altri operatori minori in relazione ai quali allo stato non si hanno informazioni ulteriori.

28. Tutto ciò rilevato, si ritiene che la questione relativa alla esatta configurazione del mercato rilevante possa essere definita a seguito di un procedimento istruttorio, poiché in ogni caso l'operazione in esame è in grado ad una prima valutazione, come argomentato in seguito, di determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in capo alla *joint venture*.

IV.2 Gli effetti dell'operazione

29. Si rileva in primo luogo che, considerando il perimetro del mercato rilevante come comprensivo dell'attività di distribuzione svolta dagli editori in proprio, il valore dell'indice HHI e il suo incremento post-operazione⁸, unitamente alle considerazioni concernenti la vocazione all'autoproduzione dei principali concorrenti delle Parti e il fatto che le Parti costituiscono i più stretti sostituti reciproci, portano a ritenere in questa fase di valutazione preliminare che l'operazione possa essere idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante e a produrre degli effetti anticoncorrenziali sul mercato.

30. Quanto all'ipotesi di una configurazione del mercato della distribuzione dei libri di varia per conto di terzi, escludendo dunque l'attività rivolta alle case editrici collegate ai distributori, le quote che ne discenderebbero portano *a fortiori* a ritenere che l'operazione determini *prima facie* la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, in quanto si assisterebbe all'unione dei

⁷ In assenza di informazioni specifiche, e in un'ottica conservativa, la quota di vendite attribuita dalle Parti nella notifica ad altri operatori del mercato, è stata considerata quasi interamente quale attività di distribuzione svolta per operatori terzi (fatta eccezione per Hoepli e Diffusione San Paolo che essendo degli editori presumibilmente si occuperanno principalmente della distribuzione dei propri prodotti editoriali).

⁸ Come noto, gli "Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali" (par. 20) chiariscono che, nel caso in cui il livello di concentrazione all'esito dell'operazione sia superiore a 2000, come nel caso di specie, è possibile ritenere che la concentrazione non dia adito a preoccupazioni concorrenziali, a condizione, però, che il delta sia inferiore a 150 – dunque significativamente più contenuto rispetto a quello generato dall'operazione in esame.

due principali operatori del mercato, che darebbero vita ad un soggetto con una quota vicina al [55-60%]. L'operatore risultante dalla concentrazione distanzierebbe in modo significativo il secondo operatore che, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, avrebbe una quota del [5-10%].

31. L'operazione in esame determinerà in ogni caso l'unione dei due principali operatori che offrono i propri servizi ad editori e librerie non integrati. Pertanto, in entrambe le configurazioni di mercato sopra analizzate, è possibile ritenere che il potere di mercato esercitabile dalla nuova società sia suscettibile di tradursi in un peggioramento delle condizioni economiche da questa praticate agli editori e alle librerie non integrate e/o in un peggioramento della qualità del servizio fornito a tali soggetti.

32. La concentrazione tra le attività svolte dai Gruppi Messaggerie e Feltrinelli comporta, infatti, il venir meno di una possibilità di scelta per gli editori e le librerie indipendenti in relazione al fornitore del servizio di distribuzione. Allo stato, e sulla base delle informazioni disponibili, appare pertanto sussistere il rischio che gli editori e le librerie indipendenti, in caso di aumento del prezzo del servizio da parte del nuovo operatore ovvero di peggioramento delle condizioni contrattuali offerte o della qualità del servizio stesso, non dispongano di valide alternative sul mercato.

33. In particolare, come si è rilevato sopra, i Gruppi Mondadori, RCS e Giunti allo stato sembrano costituire meri concorrenti potenziali, la cui capacità disciplinatoria del potere di mercato della nuova entità non è supportata da alcuna evidenza. Similmente, non vi sono allo stato evidenze sufficienti che consentano di valutare la possibilità che i distributori di dimensioni minori, i quali detengono una quota del [15-20%] ovvero del [20-25%] a seconda della definizione del mercato, siano in grado di costituire per gli editori e le librerie indipendenti, eventualmente espandendo in tempi rapidi la propria capacità distributiva, una valida alternativa nel caso di peggioramento delle condizioni applicate dal nuovo operatore.

34. Al contempo, la probabilità che si verifichino nuovi ingressi nel mercato della distribuzione in caso di esercizio di potere di mercato deve essere verificata con riguardo agli investimenti richiesti a tal fine e alla dimensione minima necessaria per poter operare in modo efficiente in un mercato evidentemente caratterizzato da economie di scala.

35. Quanto all'argomentazione delle Parti circa il vincolo concorrenziale che il canale on line sarebbe in grado di esercitare sull'operatore risultante dalla *joint venture*, si rileva come anche tale aspetto appaia meritevole di un approfondimento stante l'assenza di dati attendibili che consentano allo stato di determinare il valore complessivo del mercato on line e di individuare le quote ivi detenute dagli operatori sia con riferimento alla distribuzione che con riguardo alla vendita al dettaglio. Una volta definito l'assetto concorrenziale del canale on line andranno, altresì, valutati, gli effetti della presenza nella generalità dei contratti di distribuzione di clausole di esclusiva che sembrerebbero suscettibili di riservare ai distributori anche la distribuzione alle librerie on line e a qualsiasi intermediario operante nella filiera.

36. Ciò detto in relazione a quelle che sono le problematiche riscontrabili sotto un profilo orizzontale, si rileva come la presenza del Gruppo Messaggerie e del Gruppo Feltrinelli sui mercati a monte (mercato dell'editoria di libri) e a valle (mercato della vendita al dettaglio di libri, da parte delle librerie e on line) rispetto a quello in cui opererà la *joint venture*, unitamente alla elevata quota che la *joint venture* andrà a detenere in tale mercato, renda l'operazione suscettibile, altresì, di generare effetti unilaterali escludenti nei confronti degli editori non integrati verticalmente e delle librerie, fisiche e online, indipendenti.

37. In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si ritiene necessaria una più approfondita valutazione del caso volta ad analizzare in dettaglio gli effetti concorrenziali orizzontali e verticali dell'operazione.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame sia suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato della distribuzione alle librerie dei libri di "varia", tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza sul medesimo mercato e nei mercati a monte e a valle dell'editoria e di libri della vendita al dettaglio di libri;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Emmelibri S.r.l. e EFFE 2005 Gruppo Feltrinelli S.p.A.;

b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, ovvero da persone da esse delegate, del diritto di essere sentiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Giovanna Vigliotti;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché dai soggetti aventi un interesse giuridicamente rilevante o da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di delibera del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1152 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DI TERMINAZIONE VOCALE SU RETE MOBILE DELL'OPERATORE H3G

Roma, 20 dicembre 2013

Presidente dell'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da parte di codesta Autorità, pervenuta in data 20 novembre 2013, in merito allo schema di provvedimento recante la *“Determinazione delle tariffe dei servizi di terminazione vocale su rete mobile dell'operatore H3G in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato del 7 gennaio 2013, n. 21, e del 9 luglio 2013, n. 3636”*, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende svolgere le seguenti considerazioni.

In primo luogo, si deve osservare che nello schema di provvedimento suddetto si *“conferma la definizione dei mercati rilevanti adottata con delibera n. 3/06/CONS, peraltro rimasta immutata anche nelle analisi successive (cfr. delibera n. 667/08/CONS e n. 621/11/CONS)”* e inoltre, anche in relazione alle condizioni di concorrenzialità dei mercati, *“valgono le considerazioni svolte nella delibera n. 3/06/CONS in merito all'individuazione dei soggetti aventi significativo potere di mercato nella fornitura del servizio di terminazione del traffico su singola rete mobile, peraltro ribadite nelle successive analisi dei mercati dei servizi di terminazione”*.

Pertanto, in ragione del rinvio integrale a quanto già valutato nelle delibere n. 3/06/CONS, 667/08/CONS e 621/11/CONS, in merito alla definizione dei mercati rilevanti e al livello di concorrenzialità che li caratterizza, si ritiene di confermare quanto già espresso dall'Autorità con i pareri resi nelle date del 22 dicembre 2005 (delibera n. 3/06/CONS), 20 novembre 2008 (delibera n. 667/08/CONS) e del 13 luglio 2011 (delibera n. 621/11/CONS), esprimendo parere positivo in merito alla definizione del mercato e all'individuazione del soggetto avente significativo potere di mercato.

In relazione ai criteri applicabili per la ridefinizione della tariffa di H3G, si deve osservare che l'Autorità, già nel parere del 20 novembre 2008 relativo al secondo ciclo di analisi dei mercati (delibera n. 667/08/CONS) ha ritenuto di condividere *“l'opportunità di introdurre dei vincoli al potere che ciascun operatore ha di fissare le tariffe di terminazione sulla propria rete. In questo senso, l'adozione di un meccanismo di riduzione programmata dei prezzi all'ingrosso che tenga conto dei guadagni di efficienza effettivamente realizzati dagli operatori, appare uno strumento utile a trasferire tali guadagni sulle condizioni di offerta agli utenti finali.”*

Come espresso nei precedenti pareri dell’Autorità, si ritiene che la metodologia preferibile ai fini della determinazione della tariffa massima di terminazione sia quella dell’analisi dei costi regolatori (da ultimo di tipo *bottom-up*). Pertanto, nel caso specifico si ritiene preferibile, tra le alternative proposte nello schema di provvedimento, l’utilizzo dei costi di terminazione derivanti dalla contabilità regolatoria e corretti, seppur nei limiti dovuti all’assenza di dati certificati. Gli ampi margini determinati dalla forbice di tariffe ottenuta con tale metodologia potranno essere utilizzati al fine di prendere in adeguata considerazione il principio di non discriminazione tra operatori. Deve, infatti, a tale ultimo riguardo essere richiamato quanto già espresso dall’Autorità nel suddetto parere del 20 novembre 2008, in cui è stato osservato, in merito al percorso asimmetrico di riduzione delle tariffe in capo all’operatore H3G, “*che l’effetto della regolamentazione su tale operatore risulta notevolmente più incisivo rispetto a quello previsto dagli altri gestori, i quali, essendo entrati sul mercato da oltre dieci anni, sembrerebbero aver già ammortizzato i costi delle proprie reti GSM e godere di una ben più ampia base clienti.*”. In altri termini, una eccessiva riduzione del differenziale nelle tariffe di terminazione regolate tra H3G e gli altri operatori con riferimento al periodo considerato nello schema di provvedimento, tenuto conto delle diverse condizioni operative, potrebbe comportare il rischio di una riduzione del grado di concorrenza sul mercato dei servizi mobili, con effetti negativi sul benessere dei consumatori. L’Autorità auspica che le osservazioni formulate possano essere utilmente tenute in considerazione nell’ambito dell’emanazione definitiva del provvedimento in oggetto.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

VARIE

CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI RATING DI LEGALITÀ

Provvedimento n. 25121

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 settembre 2014;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62;

VISTO il proprio regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075;

VISTA la propria delibera del 5 giugno 2014, n. 24953, con la quale si è ritenuto di apportare al Regolamento le modifiche concernenti le modalità con cui tenere conto del profilo della tutela dei consumatori come ulteriore criterio rilevante per l'attribuzione del *rating* di legalità, nonché le modalità con cui va individuato il fatturato minimo di due milioni di euro, ai sensi del richiamato art. 5-ter e la definizione della nozione di "*provvedimenti dell'autorità competente di accertamento di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato*", di cui all'art. 2, lettera e), del Regolamento;

CONSIDERATO che, al fine di rendere più capillare e penetrante il controllo che l'Autorità è chiamata a esercitare in sede di rilascio del *rating*, nonché di aumentare ulteriormente il livello di legalità richiesto alle imprese, occorre procedere a una modifica degli articoli 2, comma 2, lettere a) e b) e 6, comma 6, e a una integrazione dell'articolo 5 del Regolamento stesso;

RITENUTO di dover dare avvio ad una procedura di consultazione pubblica per la revisione del Regolamento, in conformità alla procedura seguita precedentemente per l'adozione e la revisione dello stesso;

RITENUTO che la procedura di consultazione pubblica dovrà concludersi entro 7 giorni dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Autorità, termine entro il quale tutti i soggetti interessati potranno far pervenire eventuali osservazioni;

DELIBERA

di dover dare avvio a una consultazione pubblica per la revisione del Regolamento avente a oggetto gli articoli 2, comma 3, lettere *a)* e *b)*, 5 e 6, comma 6.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella

BOZZA DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO IN MATERIA DI RATING DI LEGALITÀ SOTTOPOSTA A CONSULTAZIONE PUBBLICA

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) Autorità, l' Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) Impresa, l'impresa (in forma individuale o collettiva):

i) avente sede operativa nel territorio nazionale;

ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di *rating*, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;

iii) che, alla data della richiesta di *rating*, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni.

Articolo 2

Requisiti per l'attribuzione del rating di legalità

1. L'impresa, di cui all'articolo 1, lettera *b)*, che intende ottenere il *rating* di legalità deve presentare all'Autorità apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante compilazione del formulario pubblicato sul sito dell'Autorità. L'inoltro della domanda deve avvenire per via telematica secondo le indicazioni fornite sul sito dell'Autorità.

2. L'impresa deve dichiarare:

a) se impresa individuale, che nei confronti del proprio titolare e del direttore tecnico non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale e per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

b) se impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministratori, del direttore generale, del direttore tecnico, del rappresentante legale nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche relativa, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo

2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale e per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 ; che non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna e non sono state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell'Autorità e della Commissione europea per illeciti *antitrust* gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di *rating*;

d bis) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell'Autorità per pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4 del codice del consumo e di provvedimenti di condanna per inottemperanza a quanto disposto dall'Autorità, ai sensi dell'art. 27, comma 12 del codice del consumo, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di *rating*;

e) di non essere destinataria di provvedimenti dell'Autorità competente di accertamento del mancato rispetto all'obbligo di pagamento di imposte e tasse, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di *rating*. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza;

f) di non essere destinataria di provvedimenti dell'Autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di *rating*. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza;

g) di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;

h) di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di *rating*.

3. Il *rating* di legalità non potrà essere rilasciato alle imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità.

4. Dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di condanna, il *rating* potrà essere rilasciato se:

a) nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b) non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non sono state adottate misure cautelari, misure di prevenzione e non sono stati emessi provvedimenti o sentenze di condanna anche non definitivi ai sensi del presente articolo;

b) nei confronti dell'impresa non sono state emesse sentenze di condanna e adottate misure cautelari di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo e ricorrono gli ulteriori requisiti richiesti. L'impresa deve inoltre dimostrare la totale dissociazione dell'attuale struttura rispetto ai reati accertati in via definitiva.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 2 lettere a), b) e c), il *rating* potrà essere rilasciato se:

a) l'impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sia stata affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva;

b) l'impresa sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale del sequestro o della confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sia stata affidata ad un amministratore giudiziario per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva;

c) i beni aziendali oggetto di confisca definitiva siano stati destinati all'affitto o alla vendita in favore di società o imprese pubbliche o private per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 48, comma 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 3

Valutazione dei requisiti

1. Per l'attribuzione del *rating* di legalità è necessario il rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Regolamento. In questa ipotesi l'impresa ha diritto all'attribuzione di un punteggio base pari a ★.

2. Il punteggio base sarà incrementato di un + al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:

a) rispetto dei contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da Confindustria in data 10 maggio 2010 e rinnovato il 19 giugno 2012, e delle successive versioni dello stesso e delle Linee Guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e dalla Alleanza delle Cooperative Italiane in data 14 novembre 2013 e di ulteriori Protocolli che verranno sottoscritti dal Ministero dell'Interno con altre associazioni imprenditoriali, nonché dei protocolli sottoscritti a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;

b) utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;

c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in *outsourcing*, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) adozione di processi volti a garantire forme di *Corporate Social Responsibility* anche attraverso l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l'acquisizione di indici di sostenibilità;

e) di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (*white list*);

f) di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver previsto clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, nei contratti tra imprese e

consumatori per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l'attuazione delle conciliazioni paritetiche.

3. Il conseguimento di tre segni + comporta l'attribuzione di una ★ aggiuntiva, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo di ★★★.

4. Ai fini dell'incremento del punteggio base, che non potrà in ogni caso superare il valore massimo di cui al precedente comma 3, l'impresa potrà conseguire un segno + ove abbia denunciato all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal presente Regolamento, commessi a danno dell'imprenditore o dei propri familiari e collaboratori; l'attribuzione del segno + di cui al presente comma è subordinata all'esercizio dell'azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati.

Articolo 4

Possesso dei requisiti

1. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2 e 3, commi 2 e 4, è attestato mediante autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa. Si applicano le norme che sanzionano, anche penalmente, le dichiarazioni false e mendaci ed in particolare quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

2. Il possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 3, è verificato dall'Autorità mediante consultazione della banca nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni. Fino all'attuazione di tale banca dati, il possesso di tale requisito è verificato attraverso il Ministero dell'interno.

Articolo 5

Procedimento per l'attribuzione del rating di legalità

1. L'Autorità, su proposta della Direzione competente, delibera l'attribuzione del *rating* entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

2. In caso di incompletezza dell'istanza presentata, l'Autorità ne informa l'impresa entro quindici giorni; in tal caso, il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta completa.

3. L'Autorità trasmette tempestivamente copia integrale della richiesta al Ministero dell'Interno e al Ministero della Giustizia, i quali possono formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dal suo ricevimento. Se il Ministero dell'Interno o il Ministero della Giustizia hanno svolto osservazioni, il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta giorni.

3-bis. Le richieste di attribuzione del rating vengono trasmesse, altresì, alla Commissione Consultiva rating, istituita con delibera dell'Autorità del 17 aprile 2013, la quale, entro il termine di venti giorni dalla ricezione, segnala l'eventuale sussistenza di elementi e comportamenti oggettivamente rilevanti ai fini della valutazione delle suddette richieste, anche sotto il profilo della violazione di regole di diligenza e del mancato rispetto dei principi di legalità informativi dell'ordinamento.

3- ter. Ove vengano segnalati dalla Commissione gli elementi o i comportamenti di cui al comma precedente, l'Autorità sospende il procedimento per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi al fine di svolgere i necessari accertamenti.

4. Sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa, l'Autorità può compiere le verifiche necessarie, anche richiedendo a tal fine informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente per l'attribuzione del *rating* di legalità. Le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni devono pervenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso il quale l'esistenza dei requisiti dichiarati dalle imprese si intende confermata. La richiesta di informazioni alle pubbliche amministrazioni sospende, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, il termine di cui al precedente comma 1.

5. L'esistenza di condanne definitive per i reati di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento è verificata dall'Autorità mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario giudiziale di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Fino all'attuazione dell'interconnessione con tale sistema informativo, la verifica verrà effettuata, a campione, attraverso il Ministero della Giustizia, mediante richiesta all'ufficio del casellario giudiziale di Roma.

6. L'esistenza di carichi pendenti per i reati di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento è verificata dall'Autorità mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario dei carichi pendenti, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Fino all'attuazione di tale sistema, la verifica verrà effettuata, a campione, attraverso il Ministero della Giustizia, mediante richiesta agli uffici giudiziari competenti.

7. L'Autorità comunica al richiedente l'esito della richiesta. Se tale esito è positivo, l'Autorità inserisce l'impresa nell'elenco di cui al successivo articolo 8 del presente Regolamento.

8. L'Autorità, ove intenda negare l'attribuzione del *rating*, applica la procedura di cui all'articolo 6, comma 8.

Articolo 6

Durata, modifica, rinnovo, sospensione e revoca

1. Il *rating* di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

2. In sede di rinnovo, l'impresa invia all'Autorità, nei sessanta giorni precedenti la scadenza del periodo di validità del proprio *rating*, una certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la permanenza di tutti i requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2, e 3, comma 2.

3. L'Autorità delibera sulla richiesta di rinnovo del *rating* di legalità applicando il procedimento di cui al precedente articolo 5.

4. In caso di perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 2, l'Autorità con proprio provvedimento dispone la revoca del *rating* con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno.

Laddove il *rating* sia stato rilasciato sulla base di dichiarazioni false o mendaci, l'Autorità dispone la revoca a far data dal momento in cui viene a conoscenza della natura falsa o mendace della dichiarazione.

5. Al venir meno di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, l'Autorità dispone la riduzione del punteggio attribuito.

6. In caso di rinvio a giudizio o di adozione di misure cautelari personali o patrimoniali, nell'ambito di un procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, l'Autorità dispone la sospensione del *rating* o del procedimento di rilascio del *rating*, ove in corso, sino alla pronuncia di I grado ovvero sino al perdurare dell'efficacia delle misure cautelari.

7. L'Autorità può disporre la sospensione del *rating*, in relazione alla gravità dei fatti e all'acquisizione di maggiori informazioni relativamente agli stessi, in presenza di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *d*), *d) bis*, *e*), *f*), *h*) del presente Regolamento, ove tale provvedimento sia oggetto di contestazione e sino alla pronuncia passata in giudicato dell'autorità giudiziaria.

8. L'Autorità, prima della formale adozione del provvedimento di revoca, di riduzione del punteggio o di sospensione, comunica all'impresa i motivi che ostano al mantenimento del *rating*, alla conferma del punteggio già attribuito o che ne comportano la sospensione.

Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Durante tale periodo, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è sospeso.

In caso di richiesta di informazioni, effettuata ai sensi del comma 7, il termine di cui all'articolo 5 è interrotto fino al ricevimento delle informazioni richieste.

Articolo 7

Obblighi informativi

1. L'impresa cui è stato attribuito il *rating* è tenuta a comunicare all'Autorità ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e qualunque evento che incida sul possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 2 e 3, comma 2, nonché gli eventi di cui al precedente articolo 6, commi 6 e 7, entro dieci giorni dal verificarsi degli stessi, pena la revoca di cui all'articolo 6, comma 4, del presente Regolamento.

2. Il Ministero dell'Interno e le altre pubbliche amministrazioni, per quanto di loro competenza, non appena ne siano venuti a conoscenza, comunicano all'Autorità ogni variazione intervenuta nei requisiti di cui all'articolo 2 nonché gli eventi di cui all'articolo 6, comma 7, del presente Regolamento.

3. La verifica delle variazioni intervenute nel possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*) del presente Regolamento viene effettuata secondo le modalità indicate nell'articolo 5, commi 5 e 6.

Articolo 8

Elenco delle imprese con rating di legalità

1. L'Autorità pubblica e mantiene costantemente aggiornato in un'apposita sezione del proprio sito l'elenco delle imprese cui il *rating* di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXIV- N. 41 - 2014

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Elisabetta Allegra, Sandro Cini, Francesca Melchiorri,
Valerio Ruocco, Simonetta Schettini
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Ufficio Statistico e Ispezioni Informatiche
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
